

Demanìa

Studi su storie e diritti del territorio

diretta da Raffaele Volante

Saggi

I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro

a cura di

Rosalba Sorice



Giappichelli

Demania

Studi su storie e diritti del territorio

diretta da Raffaele Volante

Saggi

3

La collana nasce dall'idea che la storia giuridica del territorio sia una chiave per leggere conflitti pienamente attuali: vincoli paesaggistici, pianificazione urbanistica, circolazione dei beni fondiari, sostenibilità nell'uso delle risorse. Creata nell'ambito del PRIN 2022 "Demania", ne sviluppa l'impianto scientifico, estendendolo a nuove ricerche, e a nuovi strumenti.

L'obiettivo è proporre un metodo di ricerca fondato sullo studio degli ordinamenti che, nei secoli, hanno costruito i regimi della proprietà nella specificità dei singoli territori: assetti fondiari collettivi e usi civici, ma anche le altre forme individuali e plurali di proprietà e le loro trasformazioni nel tempo.

La collana ospita ricerche storico-giuridiche centrate sulla dimensione del giudizio – inteso come luogo di emersione, prova e trasformazione delle consuetudini – accanto ad analisi normative e ricostruzioni sistematiche delle forme della proprietà e dei diritti reali.

Questa prospettiva vuole aprire un campo di indagine nuovo, che richiede strumenti adeguati: per rendere comparabili casi, fonti e decisioni, la collana pubblica anche repertori giurisprudenziali, cronologie ragionate, edizioni e commenti di fonti, lessici e glossari, oltre a banche dati organizzate e consultabili. L'obiettivo è costruire un'infrastruttura di ricerca capace di dare alla storia del diritto uno spazio di osservazione prima disperso o inaccessibile.

Direttore:

Raffaele Volante

Comitato di Direzione:

Alarico Barbagli

Carlotta Latini

Francesco Mastroberti

Rosalba Sorice

Giuseppe Speciale

Raffaele Volante

Consiglio scientifico:

Stefania Gialdroni (Padova)

Fabrizio Marinelli (L'Aquila)

Andrea Nervi (Sassari)

Laurent Pfister (Paris II)

Giovanni Priori (PUCP - Lima)

Chiara Valsecchi (Padova)

Stefano Vinci (Bari)

Mika Yokoyama (Kyoto)

Comitato di Redazione:

Federico Fabi

Ferruccio Maradei

Gaia Masiello

Giuseppe Mastrominico

Michele Pepe



I domini collettivi: un patrimonio intergenerazionale tra passato, presente e futuro

a cura di

Rosalba Sorice



Giappichelli

© Copyright 2026 – G. Giappichelli Editore - Torino

10124 Torino, Via Po, 21 - Tel. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-1863-6

ISBN/EAN 979-12-211-6617-0 (ebook-pdf)

ISBN/EAN 979-12-211-6800-6 (ebook-epub)

La presente pubblicazione è stata realizzata con i fondi dell'Unione Europea - Next Generation EU, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1, stanziati per il progetto: "Demanìa. Common properties and ancient demesnes in southern and central Italy. Legislation, case law and documentary sources from the subversion of feudalism (1806) to the Land Reform (1950): hystorical sources for trials under the new Law 168/2017" - CUP: E53D23006910006.



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



GIURISPRUDENZA

DIPARTIMENTO
di ECCELLENZA
2018-2022/2023-2027



G. Giappichelli Editore



Questo libro è stato stampato su
carta certificata, riciclabile al 100%



Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Presentazione</i>	XVII
 <i>Orazio Condorelli</i>	
«Beni da mettere in comune in tempo di necessità». I giuristi, la destinazione universale dei beni e il bene comune. Percorsi di ricerca (e divagazioni) tra medioevo e prima età moderna	1
1. Premessa	3
2. La «destinazione universale dei beni» nella Dottrina sociale della Chiesa cattolica	4
3. La proprietà privata nella costruzione giuridica dei giuristi medievali. Cenni sui civilisti: i «dominia distincta» introdotti dal «ius gentium»	7
4. I canonisti e l'eredità dei Padri (Isidoro, Agostino, Pseudo Clemente): la «communis omnium possessio» come «demonstratio» del diritto naturale e l'obbligo di mettere in comune i beni privati in tempo di necessità	9
5. Tempo di necessità e bene comune: alcuni spunti dalle fonti e dall'espe- rienza medievale	13
6. Non punibilità del furto di beni necessari al sostentamento; implicazioni quanto all'obbligo (morale e giuridico) di assistere gli indigenti	13
7. Questioni sull'approvvigionamento alimentare in tempo di carestia	15
7.1. Il c. <i>Placuit</i> (X.3.17.1) e il problema della vendita forzosa di generi alimentari in tempo di carestia	16
7.2. «Urgente necessitate»: un consilium di Baldo degli Ubaldi	19
7.3. Una voce dal «Regnum Siciliae»: Luca da Penne	20
8. Brevi incursioni nell'età moderna	23
8.1. Un caso testimoniato da Vincenzo de Franchis (1569)	23
8.2. Quasi un excursus. Un caso stravagante (ma non troppo) accaduto a Messina nel 1591	24
9. Per accenni: echi della tradizione medievale nell'ambito delle discussioni sui diritti di uso civico	27
9.1. Spigolature tra le opere dei canonisti medievali: «transitus per agrum alienum», «communis usus omnium»	27

	<i>pag.</i>
9.2. Il peculiare contributo di Luca da Penne	28
9.3. Passando per la Spagna ...	32
9.4. ... uno sguardo alla giurisprudenza napoletana. In particolare, un caso discusso da Scipione Rovito	33
9.5. Nel solco della tradizione, ma con toni critici: cenni su Giovan Battista De Luca	38
10. Poche considerazioni a modo di conclusione	42

Stefano Deliperi

Terre collettive in Sardegna, le complesse esperienze per il recupero all'uso collettivo	45
---	----

Parte prima.

I diritti di uso civico in Sardegna.

<i>Caratteristiche ed evoluzione normativa</i>	47
1. Natura e origini dei demani civici	47
2. La formazione dei demani civici, con particolare riferimento alla Sardegna	48
3. Lo sviluppo dei diritti di uso civico in epoca spagnola e sabauda	50
4. I tentativi di riordino dei demani civici da parte dello Stato unitario	51

Parte seconda.

<i>La legge n. 1766 del 1927 e il quadro normativo in Sardegna</i>	53
--	----

1. La legge n. 1766 del 1927 e il riordino normativo	53
2. La legge n. 431 del 1985 e la nuova funzione del demanio civico	56
3. La nuova legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi	57
4. Il quadro normativo attualmente vigente in Sardegna	59
5. Le disposizioni regionali. Principi e istituti	60
6. Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche	62
7. Regolamento di gestione delle terre civiche	62
8. Atti gestionali e di disposizione	63
9. La "sclassificazione" dal regime demaniale civico	65
10. La legittimazione	67
11. Aree naturali protette e demani civici	69

Parte terza.

<i>Attività amministrativa della Regione autonoma della Sardegna e indagini conoscitive sulla situazione dei demani civici</i>	70
--	----

1. L'indagine di controllo sulla gestione svolta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti	70
2. La situazione accertata dei demani civici	72
3. L'inventario generale delle Terre civiche	75

pag.

- | | | |
|----|---|----|
| 4. | Le direttive regionali applicative sui procedimenti in materia di usi civici | 75 |
| 5. | Le operazioni di accertamento. Il mancato completamento delle procedure di accertamento dei demani civici | 77 |
| 6. | La ripresa delle operazioni di accertamento dei demani civici | 78 |

Parte quarta.

La Sardegna, fra tentativi di nuovi “editti delle chiudende” e prospettive di corretta gestione delle terre collettive 79

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | La pericolosa proposta di legge n. 372 del 22 marzo 2012 | 79 |
| 2. | La legge reg. 2 agosto 2013, n. 19, il nuovo <i>editto delle chiudende</i> | 80 |
| 3. | La Corte costituzionale frena i tentativi di sdemanializzazione | 81 |
| 4. | La nuova operazione regionale di sdemanializzazione delle terre civiche e la nuova impugnazione davanti alla Corte costituzionale | 82 |
| 5. | Ancora una volta la Corte costituzionale ferma i tentativi regionali di privatizzazione dei demani civici sardi | 83 |

Parte quinta.

I tentativi di riforma del quadro normativo regionale.

La giurisprudenza costituzionale, gli incerti scenari, la nuova legge n. 108 del 2021 85

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Una svolta incompiuta, la legge reg. n. 11 del 2017 | 85 |
| 2. | Le sentenze Corte costituzionale n. 178 del 2018 e n. 71 del 2020. Il buio oltre la siepe | 87 |
| 3. | Problematiche aperte per una buona gestione delle terre collettive | 94 |
| 4. | La legge n. 108 del 2021. Una piccola-grande riforma per una buona gestione delle terre collettive | 95 |
| 5. | Impianti produttivi di energia da fonte rinnovabile sui terreni a uso civico | 97 |
| 6. | L'attuale quadro delle terre collettive in Sardegna e le prospettive determinate dai recenti sviluppi normativi | 98 |
| 7. | Trasferimento dei diritti di uso civico | 99 |

Alessia Maria Di Stefano

Usi civici e giurisdizioni speciali in Sicilia nel XIX secolo 103

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Introduzione | 104 |
| 2. | Liquidazione degli usi civici nei domini al di là del Faro: aspetti normativi | 106 |
| 3. | L'operato della Commissione del Valle di Catania nella causa di scioglimento di promiscuità tra il Comune di Catania e la Mensa Vescovile | 113 |

Damiano Fuschi

Domini collettivi e usi civici tra Stato e Regioni: la riattualizzazione ambientale e il caso Lombardia	123
1. L'evoluzione normativa: dal paradigma abolizionista alla legge del 1927	124
1.1. Gli usi civici nell'Italia post-unitaria	124
1.2. L'impianto della legge 16 giugno 1927, n. 1766	125
1.3. Meccanismi di accertamento e destinazione delle terre	127
2. La Costituzione e l'emersione del paradigma ambientale	128
2.1. Il quadro costituzionale: dalla funzione sociale alla tutela ecosistemica	128
2.2. Il nuovo corso legislativo	129
2.3. L'evoluzione della tutela: dalla legge Galasso al Codice del Paesaggio	131
3. La preminenza ambientale e il riparto di competenze: la giurisprudenza costituzionale come argine	132
3.1. La multifunzionalità del bene civico: verso una concezione ecosistemica	132
3.2. Il conflitto Stato-Regioni e la chiusura del sistema: la sentenza n. 113 del 2018 della Corte costituzionale	133
3.3. L'indisponibilità del vincolo paesaggistico: la giurisprudenza costituzionale più rilevante	134
4. Il caso Lombardia: la riforma organica tra abrogazione legislativa e innovazione regolamentare	135
4.1. La necessaria <i>deregulation</i> normativa: l'abrogazione del Titolo XI della legge reg. n. 31 del 2008	135
4.2. La genesi del Regolamento n. 4 del 2025: il metodo della leale collaborazione	136
4.3. L'architettura procedurale: certezza dei tempi e tutela paesaggistica	136
5. Conclusioni	138

Roberto Ibba

Usi comunitari, ademprivi e possessi collettivi in Sardegna: percorsi storici e casi di studio	141
1. Ademprivi e usi collettivi in Sardegna: la profondità di una storia	142
2. I diritti di uso collettivo nelle strutture politiche ed economiche della Sardegna giudicale	144
3. Feudalesimo e possessi collettivi nella Sardegna di età moderna	150
4. La Sardegna sabauda e l'introduzione della proprietà perfetta	152
5. La costruzione delle ferrovie e il tentativo di liquidazione degli ademprivi	154
6. Il contrasto tra il Demanio e i comuni	156

	<i>pag.</i>
7. Un caso di studio: il villaggio di Armungia e il salto di Murdega	159
8. La legislazione sugli usi civici tra Ottocento e Novecento	160
9. Gli usi civici nella Sardegna autonomistica	162
10. Riflessioni conclusive	164
<i>Carlotta Latini</i>	
Il caso Fiuminata: usi civici e comunità nel parere di Giovanni Zucconi (1884)	167
Introduzione	168
<i>Parte prima.</i>	
<i>Il contesto storico e giuridico</i>	169
1. La situazione agraria e istituzionale nello Stato pontificio	169
2. La figura di Giovanni Zucconi	170
<i>Parte seconda.</i>	
<i>Il caso di Fiuminata</i>	171
3. Il caso di Fiuminata	171
3.1. La struttura del parere e gli elementi fattuali	171
3.2. Il ruolo dei catasti di Camerino	172
<i>Parte terza.</i>	
<i>Il quadro dottrinale di riferimento</i>	172
4. Il quadro dottrinale di riferimento	172
4.1. Le fonti storiche della proprietà collettiva: Laveleye, Maurer, Maine	172
4.2. La dottrina di De Luca e le servitù civiche	175
4.3. Le riflessioni di Cattaneo	176
<i>Parte quarta.</i>	
<i>La tipologia degli usi civici secondo Zucconi</i>	176
5. Tipologia degli usi civici secondo Zucconi	176
5.1. Usi naturali	177
5.2. Usi essenziali o necessari	177
5.3. Usi dominicali o utili	177
<i>Parte quinta.</i>	
<i>La trasmissibilità degli usi civici e la comunità dei titolari</i>	178
6. Ereditarietà e trasferibilità dei diritti	178

Parte sesta.

L'impatto della normativa pontificia 179

7. L'impatto della normativa pontificia (Editti del 1785 e del 1805) 179

Conclusioni. Il significato storico-giuridico del parere di Zucconi 179

Roberto Louvin

I domini collettivi a cavallo delle Alpi occidentali 181

1. La centralità dell'area alpina e la sua *koiné* giuridica 182

2. Il percorso storico dei domini collettivi alpini occidentali 184

3. Le vicende italiane 187

4. La Valle d'Aosta, terra di consorzierie 189

5. Lo spiraglio aperto dalla legge n. 168 del 2017: una riapertura della "porta del tempo" 192

6. I caratteri innovativi della legislazione regionale valdostana 194

7. Tra similitudini e differenze transalpine 200

8. Conclusioni 204

Fabrizio Marinelli

Due giuristi abruzzesi e la Commissione feudale napoletana 205

1. Giacinto Dragonetti nella Napoli dell'illuminismo 206

2. Le alterne fortune dell'opera "*Delle virtù e dei premi*" 208

3. Una discussa attribuzione 212

4. "*L'origine dei feudi*" e l'interpretazione del capitolo "*Volentes*" 213

5. La Commissione feudale napoletana 215

6. Profili culturali ed ideologici della demanialistica meridionale 218

7. Le influenze della Commissione feudale sugli assetti fondiari collettivi 219

8. Giuseppe De Thomasis e l'illuminismo napoletano 221

9. Il pensiero. L'opera "*Sulla terra di Montenerodomo in Abruzzo*" 227

10. L'opera. La fondazione di Ateleta 230

11. La Commissione feudale napoletana e la ripartizione dei demani 232

12. La restaurazione ed il riformismo meridionale 234

Francesco Mastroberti

Il Tavoliere di Puglia tra antico e nuovo regime:
un "laboratorio" per la legislazione sui demani 241

1. I "Lumi" sul Tavoliere 242

pag.

- | | | |
|----|---|-----|
| 2. | L'Aquila napoleonica plana sul Tavoliere: la legge del 21 maggio 1806 | 247 |
| 3. | La Restaurazione in retromarcia | 250 |
| 4. | Ferdinando II e il nuovo dibattito sul Tavoliere | 251 |

Marisa Meli

I domini collettivi in Sicilia: dalla Carta di Troina al disegno di legge regionale 253

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | La Carta di Troina: i domini collettivi quale strumento di sviluppo sociale | 254 |
| 2. | Una rinnovata centralità delle forme collettive di appartenenza | 255 |
| 3. | Il percorso di valorizzazione: a) individuare i domini collettivi esistenti in Sicilia | 260 |
| 4. | b) Reinterpretare il patrimonio collettivo | 261 |
| 5. | c) Promuovere gestioni partecipate | 265 |
| 6. | La proposta di legge regionale siciliana: le ragioni | 267 |
| 7. | I contenuti della proposta | 268 |
| 8. | Sull'opportunità di istituire un Centro Studi nel nostro territorio | 270 |

Claudia Passarella

È «necessario risalire addietro nei secoli per ricercare quale sia la verità»: terre demaniali e usi civici nel nord-est d'Italia tra il 1930 ed il 1950 271

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Introduzione | 272 |
| 2. | 1934: la ricostruzione delle case danneggiate dalla guerra a Pieve Tesino | 277 |
| 3. | I boschi e le terre del Cadore oggetto di contesa tra il 1940 ed il 1943 | 279 |
| 4. | 1947-1950: il caso della Magnifica Comunità di Fiemme | 289 |
| 5. | Una breve conclusione | 295 |

Cristiana Maria Pettinato

Habitare la terra nell'anno del Giubileo: spunti canonistici di riflessione sulla città come bene comune 297

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Le principali coordinate del dibattito sui beni comuni | 298 |
| 2. | <i>Habitare</i> la terra nell'anno del Giubileo | 305 |
| 3. | Il cammino della proprietà condivisa: dalla campagna alla città | 312 |
| 4. | Le intuizioni di un sindaco fide illuminato: Giorgio La Pira e la città come bene comune | 314 |

	<i>pag.</i>
5. Cenni sulla rielaborazione dottrinale degli statuti proprietari in un sintetico percorso storico	320
6. Il contributo democratico della DSC con la “teologia delle periferie” alla realizzazione del bene comune	327
7. Pensieri finali sul bene comune	331
 <i>Rosalba Sorice</i>	
Sulla natura giuridica degli ex-feudi in Sicilia da Mistretta agli Iblei	337
1. Una storia mai finita: la patrimonialità delle terre di Mistretta	338
2. Altra storia, stesso finale: Lentini	349
 <i>Giuseppe Speciale</i>	
«La proprietà è pubblica, privata e di uso civico (Diritti e usi civici, demani popolari, ademprivi, vagantivi, ecc.)» (Assemblea Costituente 13 maggio 1947)	353
1. Usi civici e dibattito costituente	354
2. Usi civici e autonomia regionale	356
3. Usi civici e latifondo	359
4. Usi civici e proprietà	368
 <i>Elio Tavilla</i>	
Le Partecipanze agrarie emiliane: il caso particolare di Nonantola. Un contributo storico-giuridico	371
 <i>Raffaele Volante</i>	
Gli usi civici nell’eversione della feudalità in Sicilia. (1812-1841)	397
1. Usi civici e eversione della feudalità. Un’ipotesi di partenza	398
2. La Sicilia come laboratorio, nel parallelo col Regno di Napoli	401
3. L’eversione della feudalità nel Decennio napoleonico nel Regno di Napoli. Una sintesi	403
4. L’eversione della feudalità nelle Basi costituzionali del 1812 e il modello inglese	408
5. «Colla stessa uguaglianza di principi». Abolizione dei diritti feudali e abolizione dei diritti collettivi negli Statuti parlamentari del 1812	413

Elio Tavilla

Le Partecipanze agrarie emiliane: il caso particolare di Nonantola. Un contributo storico-giuridico

Emilian Agrarian Partecipanze: The Special Case of Nonantola. A Historical-Legal Contribution

Le partecipanze agrarie costituiscono una realtà agraria originatasi nel medioevo, con caratteristiche specifiche che la distinguono dagli usi civici. L'affermazione della proprietà piena e indivisa nei codici ottocenteschi diede vita a un forte orientamento dottrinale e politico che auspicava la liquidazione di tutte quelle forme di proprietà collettive considerate residui di un passato di carattere feudale. Rare le voci di giuristi e di politici che si levarono a loro difesa. La legge n. 397 del 1894 forniva l'appiglio per una sorta di dimensione di diritto pubblico delle proprietà collettive, mentre la legge n. 1766 del 1927 favoriva un'ulteriore contribuiva al processo di liquidazione generalizzata. Solo di recente la legge n. 168 del 2017 ha riconosciuto la natura di "ordinamento giuridico primario delle comunità originarie" ai domini collettivi, i quali, come tali, risultano essere non alienabili, non divisibili e non usucapibili, senza per questo però fugare del tutto i dubbi relativi alla loro configurazione giuridica.

The «partecipanze» are an agricultural institution that originated in the Middle Ages, with specific characteristics that distinguish them from civic uses. The affirmation of full and undivided property in nineteenth-century codes gave rise to a strong doctrinal and political orientation advocating the liquidation of all forms of collective domains, considered remnants of a feudal past. Few jurists and politicians spoke out in their defence. Law 397/1894 provided the basis for a sort of public law dimension of collective domains, while Law 1766/1927 further contributed to the process of generalised liquidation. Only recently Law 168/2017 recognised collective domains as "primary legal order of the original communities", which, as such, are inalienable, indivisible and non-usucapable, without, however, completely dispelling doubts about their legal configuration.

Parole chiave: partecipanze; domini collettivi; proprietà collettive; usi civici; diritto agrario.

Keywords: Partecipanze; collective domains; collective property; civic uses; agricultural law.

Le Partecipanze agrarie emiliane, concentrate nella bassa pianura al confine di quelli che furono il Ducato estense e lo Stato pontificio, emersero come problema di configurazione giuridica già all'indomani della fine della dominazione napoleonica, quando si trattò di "ripristinare" le titolarità dei beni che le riforme francesi avevano trasferito alle autorità comunali. In particolare, la Partecipanza di Nonantola emergeva per ampiezza, ricchezza e risa-lenza nel tempo¹.

Essa traeva origine da un primo atto unilaterale traslativo posto in essere dall'abate Gotescalco nel 1058 con finalità migliorative dei fondi concessi e con riserva di *iustitia dominica*, per poi assumere la forma della titolarità collettiva dei beni concessi in "partecipanza" nel 1442 a seguito all'accordo siglato dall'abate Galeazzo dei Pepoli e il rappresentante della comunità nonantolana Bitino Sighinolfi. La Partecipanza si caratterizzò ben presto per i contrasti registrati tra gli stessi partecipanti, soprattutto in relazione all'impiego delle risorse dei singoli e della divisione delle rendite. Si trattava in particolare della spaccatura tra i titolari di beni immobili sottoposti al c.d. "estimo fumante" ed i semplici contributori della sola imposta del sale – cioè tra possidenti e non possidenti, tra partecipanti ricchi e partecipanti poveri – che finì con il dare origine a quelle liste di "bocca morta" e di "bocca viva" che sancirono il diritto dei possidenti ad una privilegiata quotizzazione delle rendite. L'identificazione dei partecipanti con i residenti nonantolani comportò in un primo momento una totale coincidenza istituzionale e gestionale tra Comune e Partecipanza, almeno sino al 1584, anno in cui si provvide a formare l'elenco definitivo dei partecipanti titolari di rendita, con conseguente chiusura di ogni nuovo ingresso a venire.

Il chirografo del duca di Modena Francesco IV datato 7 dicembre 1820 sarebbe intervenuto proprio sul versante della titolarità amministrativa e gestionale, dopo che in età napoleonica i beni di tutte le Partecipanze erano stati devoluti, come detto, ai relativi Comuni. Il provvedimento normativo ducale,

¹ Sulle origini storiche e le basi giuridiche della Partecipanza nonantolana, si vedano V. FRANCHINI, *Le bocche della Partecipanza di Nonantola*, Tipografia Sociale Editrice, Modena, 1876; ID., *Studi storici, critici e legali sulla Partecipanza di Nonantola*, s.e., Modena, 1880; M. FONTAINE, *Una proprietà collettiva nell'agro modenese. La partecipanza di Nonantola. Notizie storiche e considerazioni economiche e sociali*, Faraoni, Rieti, 1936; ID., *Origini storiche della Partecipanza di Nonantola*, in «Atti e memorie delle Deputazioni di Storia Patria per le province modenesi», s. VIII, 5, 1953, p. 278 ss.; R. BERNARDI, *La partecipanza agraria di Nonantola*, Mucchi, Modena, 1977; R. VENTUROLI, *La Partecipanza Agraria di Nonantola*, s.e., Modena, 1988 e Centro studi storici nonantolani, Nonantola, 2004; B. ANDREOLLI, *Le basi storico-giuridiche delle Partecipanze Agrarie Emiliane*, in E. FREGNI (a cura di), *Terre e comunità nell'Italia Padana, Il Caso delle Partecipanze Agrarie Emiliane: da beni comuni a beni collettivi*, Franco Angeli, Mantova, 1992 («Cheiron», 14-15, 1990-91), p. 17 ss.; S. SERAFINI, *Storia della partecipanza agraria di Nonantola: provincia di Modena*, Il Fiorino, Modena, 2000.

pertanto, disponeva la creazione di un collegio composto di sei rappresentanti della Partecipanza, eletti dai capi-cò (i capi-lista degli elenchi dei partecipanti) e approvati dall'autorità governativa, con il compito di amministrare i beni collettivi insieme al consiglio comunale. Pur non potendosi più parlare di coincidenza tra Comune e Partecipanza, tra cittadini nonantolani e contitolari partecipanti, ne veniva però sancita la storica contiguità soggettiva e gestionale. Fu solo nel 1856, su richiesta degli interessati, che il successivo duca, Francesco V, giunse ad autorizzare in via provvisoria e sperimentale la gestione autonoma della Partecipanza, sotto la presidenza del sindaco di Nonantola.

L'Unità d'Italia, con i suoi adeguamenti legislativi e i relativi attriti che essi produssero rispetto alle situazioni pregresse, contribuì ad aggravare i dissidi collegati alla minore rappresentanza della "bocca viva", i cui esponenti, malgrado la prevalenza numerica, non godevano di una proporzionale redditività delle quote e si trovavano altresì nella quasi totale impossibilità di far valere le proprie ragioni presso i sei rappresentanti del collegio di amministrazione. Gli sforzi compiuti sino agli anni 90 per la redazione di uno statuto che razionalizzasse il funzionamento della Partecipanza e risolvesse i più aspri motivi di conflitto interno non furono coronati da successo.

In questo quadro va letta e interpretata la grave crisi occorsa nel 1876, che segnò indelebilmente il destino della secolare istituzione. Con un vero e proprio colpo di mano, gli esponenti della "bocca viva" assunsero la guida della Partecipanza, facendo a ciò seguire iniziative incidenti sui beni in comune che le stesse autorità municipali non esitarono a definire come eccedenti l'ordinaria amministrazione e, pertanto, illegittime. Si registrano in quell'occasione una serie di allegazioni forensi prodotte per il contenzioso che ne occorse e si segnala in particolare quella prodotta dall'avvocato e professore Guglielmo Raisini² insieme al collega Pietro Valcavi, difensori dei partecipanti della "bocca morta", ricorrenti presso il Tribunale civile di Modena contro i partecipanti

² Il giurista modenese Guglielmo Raisini (1821-1903), già segretario generale della pubblica istruzione nel governo provvisorio del 1848, insegnò materie romanistiche dal 1859 al 1867 nella facoltà giuridica modenese, di cui fu preside dal 1862 al 1889. Ricordiamo, tra le opere giuridiche, oltre ai corsi di diritto romano, la sua collaborazione alla *Raccolta delle decisioni del Supremo Tribunale di Revisione degli Stati estensi* (3 voll., Vincenzi, Reggio Emilia, 1856-57) e la redazione di un *Manuale pratico di procedura per gli Stati estensi*, scritto in collaborazione con Epaminonda Segrè (Cappelli, Modena, 1853). Cfr. C.G. MOR-P. DI PIETRO, *Storia dell'Università di Modena*, I, Olschki, Firenze, 1975, p. 291; M. CAVINA, *Il potere del padre*, II, *La scuola giuridica estense e la promozione della patria potestà nel Ducato di Modena (1814-1859)*, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 503-504; E. TAVILLA, *Avvocati modenesi e reggiani*, in S. BORZACCHI e G.S. PENE VIDARI (a cura di), *Avvocati che fecero l'Italia*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 371.

della “bocca viva”, difesi dagli avvocati e professori Giuseppe Triani³ e Oreste Regnoli⁴, e in contraddittorio con il Municipio di Nonantola, difeso dall’avvocato Gustavo Benucci. In particolare, l’allegazione di Raisini e Valcavi, nella parte in cui aveva come obiettivo di determinare il collegio d’amministrazione, aveva modo di ricostruire le origini della Partecipanza e la sua problematica configurazione giuridica. Appare significativo, e per certi versi sconcertante, come il Raisini e il Valcavi utilizzassero, a sostegno delle tesi della “bocca morta”, gli artt. 673 e 678 del Codice civile italiano del 1865 relativi alla comunione dei beni. Vedremo come la comunione verrà invece definitivamente esclusa per i dominî collettivi dalla legge 4 agosto 1894, n. 397. Benché tale legge, di cui ben presto si dirà e che su tale punto contribuì a portare chiarezza, non fosse ai tempi di quel contenzioso ancora operante, il Raisini, giurista di vaglia, era certamente in grado di considerare come il comunista avesse il controllo diretto della sua quota e potesse richiedere in ogni momento la divisione (*nemo in comunione potest invitus detinere*), diritto invece perentoriamente escluso nelle partecipanze. Comunque sia, su istanza di Raisini e Valcavi e sulla scorta degli artt. 1875 e 921 del codice di procedura civile, l’autorità giudiziaria nominò un sequestratario, che rimase dotato di pieni poteri sino al 1896.

La ricordata legge n. 397 del 1894 sarebbe intervenuta ad assegnare alle partecipanze un anno di tempo per darsi un regolamento, cosa che in effetti avvenne, nel 1896, anche per quella di Nonantola. Ma il regolamento nonantolano, in 237 articoli, così come l’assemblea che lo aveva approvato, vennero contestati nel merito (il regolamento) e nella legittimità (il regolamento e l’assemblea) dalla “bocca morta”, che ne fu fortemente penalizzata sul piano della rappresentanza e dei poteri decisionali. La vicenda sfocerà nel 1900, in seguito a un ricorso straordinario al Re, con lo scioglimento dell’amministrazione della Partecipanza e la nomina di un commissario governativo.

Gli anni in cui si consuma a Nonantola il regolamento di conti tra “bocca viva” e “bocca morta” sono decisivi non soltanto per l’assetto complessivo di

³ Giuseppe Triani (1842-1917) insegnò Procedura civile a Modena presso la facoltà giuridica, di cui fu preside nel triennio 1895-98, prima di diventare rettore in tre momenti, dal 1889 al 1895, dal 1900 al 1905 e dal 1911 al 1914. Fu eletto deputato nel 1882 e nominato senatore a vita nel 1913. Cfr. C.G. MOR-P. DI PIETRO, *Storia dell’Università di Modena*, cit., I, pp. 316-317.

⁴ Docente di diritto civile nella facoltà giuridica di Bologna, di cui fu anche preside. R. BALZANI, *Regnoli, Oreste*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 86, Treccani, Roma, 2016, pp. 756-758; S. SOLIMANO, *Oreste Régnoli (1816-96)*, in S. BORZACCHI-G.S. PENE VIDARI (a cura di), *Avvocati che fecero l’Italia*, cit., pp. 400-409; ID., *Regnoli, Oreste*, in I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1667-1668.

un Paese alle prese con un accidentato e sofferto processo di unificazione, ma anche per l'asestamento di un modello culturale di interpretazione delle realtà sociali ed istituzionali che metteranno a dura prova la duttilità della classe politica e dei giuristi. Il paesaggio agrario che si dispiegava sotto le lenti deformate dell'*élite* dirigente dell'Italia unita appariva incomprensibile nella sua più profonda radice storica e sociale e bisognevole tutt'al più di una drastica omologazione sotto il segno dello sfruttamento capitalista.

Paolo Grossi, in pagine ormai classiche, ha descritto con dovizia di dettagli lo sconcerto di una generazione di uomini politici e di giuristi avvezzi a considerare le forme di promiscuo godimento e di utilizzazione collettiva della terra come anticaglie del passato, con il danno ulteriore di non essere comunque inquadrabili entro le griglie del diritto codificato vigente:

«Sono, quelli, anni in cui si accumula un duplice disagio: per le vecchie forme comunitarie agrarie, che stentano a riconoscersi nelle architetture della nuova legislazione e che vedono affiorare tra i comunisti perplessità, desideri innovatori e dissensi, ma anche per le stesse autorità statuali che, cogliendo in queste singolari forme i segni d'una tradizione estranea se non contraria a quella ufficiale del Regno, o le ignorano come frutto d'autonomia privata e pertanto quasi ordinamenti extrastatali, o le combattono per eliminarle, dando occasione a controversie giudiziarie e a dispute dottrinali»⁵.

Le Partecipanze emiliane avvertono con nettezza il clima corrente e vi aderiscono con le modalità e nelle forme proprie della storia e della cultura di comunità impegnate sì nella difesa e nel riconoscimento delle proprie spettanze, ma anche nella ricerca di una più adeguata identità. E se a Nonantola la Partecipanza avvia un aspro e contraddittorio processo di ridefinizione di quote e di bilanciamenti interni, a Medicina invece la strada dello scioglimento apparirà inevitabile nel 1888, quando, a causa dei debiti contratti, si dovrà procedere alla vendita dei beni all'asta.

A fronte di ciò, la dottrina giuridica più direttamente coinvolta per contiguità territoriale e cointeressenza professionale dimostrerà uno spiccato favore per la divisione dei beni e lo scioglimento, una soluzione ritenuta idonea a riportare le contitolarità promiscue entro i paradigmi fissati dalla scienza giuridica ottocentesca, dalla codificazione civile e, più in generale, dall'ordinamento dello Stato. Si veda ad esempio l'asprissimo interdetto lanciato nel 1882 dal già citato Oreste Regnoli, il quale, in un saggio dall'inequivoco titolo *Sullo scioglimento delle partecipanze*, non esitava a definire con l'epiteto di

⁵ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 196.

«anomalia» quell'antico istituto e di conseguenza a dichiarare l'«incompatibilità delle partecipanze in genere col diritto pubblico vigente»⁶. Secondo l'illustre docente ed avvocato, la partecipanza

«non solo è perturbatrice dell'ordine giuridico, sì anche economico, come quello che sottrae all'utile commercio vasti territori, mantenendo una specie di manomorta in onta ai più elementari e più certi principii di pubblica economia, e di più poi è perturbatrice dell'ordine morale e della pubblica tranquillità»⁷.

Regnoli concludeva affermando

«che la soppressione delle Partecipanze è reclamata dallo spirito, dai principii e dalle disposizioni della vigente legislazione italiana; che la detta soppressione è reclamata eziandio dal nostro diritto pubblico da ragioni di ordine pubblico»⁸.

A fronte di ciò, le autorità rappresentanti lo Stato unitario dimostravano più di una volta oscillazioni evidenti o aperto imbarazzo: così fu nel 1874, quando il prefetto di Bologna Guglielmo Capitelli dovette dichiarare per decreto la propria incompetenza su certe sue presunte funzioni di controllo sull'amministrazione delle partecipanze tradizionalmente svolte dal legato pontificio, con la motivazione che esse partecipanze non consistevano altro che in associazioni private e, come tali, non potevano risultare sottoposte all'autorità governativa⁹.

Ed è proprio su questo versante che sembrano concentrarsi gli interrogativi dei giuristi d'area emiliana, particolarmente coinvolti nei problemi di qualificazione giuridica. Si veda ad esempio la sfida a distanza ingaggiata tra il 1877 ed il 1878 da Giacomo Cassani, docente di diritto canonico e di storia del diritto all'ateneo di Bologna¹⁰, e Antonio Mangilli, avvocato centese e deputato e poi senatore al parlamento nazionale¹¹, proprio sulla natura giuridica della partecipanza, con riferimento particolare a quelle di Cento e di Pieve: se

⁶ O. REGNOLI, *Sullo scioglimento delle partecipanze. Memorie per il Municipio di Medicina ai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno*, Tip. Compositori, Bologna 1882, ora in ID., *Scritti editi e inediti di diritto civile*, Zanichelli, Bologna, 1900, p. 353.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ivi*, p. 358.

⁹ *Ivi*, p. 376.

¹⁰ Sul Cassani, v. F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridica disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 25 settembre 2011, pp. 10, 27, 39, 44 e 67.

¹¹ Su cui si veda la scheda del Patrimonio storico del Senato della Repubblica.

il Cassani aveva trovato il modo, sulla scorta della sua formazione di storico, di evidenziare l'essenza sostanzialmente feudale della partecipazione, con l'effetto di ridurne la valenza alla stregua di un antiquato residuo medievale, il Mangilli ne valorizzava invece con forza l'intima radice associativa, idonea di assolvere pienamente alle mutevoli esigenze dell'economia agraria¹².

Un quadro, insomma, che in area emiliana spiccava con tutta la sua carica di dirompente attualità, ma che proprio per questo finiva con il suscitare le contraddizioni latenti nel panorama agrario di un Paese alle prese con profondi e contraddittorî processi di modernizzazione.

Paolo Grossi – ricorriamo ancora alle sue limpide pagine – lo ha detto con estrema chiarezza: «... se v'è una assetto repellente per la limpida e monodica cultura giuridica ottocentesca, questo è precisamente la proprietà collettiva nelle sue svariate forme»¹³. Si può parlare di una drammatica dialettica che impegna a fondo il dibattito giuridico e politico dei primi anni di Unità nazionale e che vede contrapporsi un'idea soggettivistica ed assolutizzata di proprietà intesa quale "appartenenza", di marca dichiaratamente romanistica, ad un'altra di proprietà intesa quale "funzione", legata alla natura delle cose ed al gruppo sociale che da esse trae utilità.

Sono anni in cui penetrano, in Italia forse con minor forza ma non per questo senza esiti tangibili, le intuizioni messe in circolo da due grandi intellettuali di statura europea: il giurista inglese Henry Sumner Maine, che nel 1861 diede alle stampe il suo *Ancient Law*, destinato ad imperitura memoria¹⁴, e l'economista belga (nonché giurista anch'egli) Émile de Laveleye che, sulle scie del Maine, metteva a punto nel 1874 un fortunatissimo saggio sulle forme primitive della proprietà¹⁵. Se il primo aveva modo di contestare le teorie generalmente accreditate circa l'origine della proprietà, fondate su una

¹² G. CASSANI, *Le partecipanze di Cento e Pieve. Brano di storia del diritto medioevale*, Regia Tipografia, Bologna, 1877; ANONIMO (ma A. MANGILLI), *Le due partecipanze di Cento e Pieve nei loro rapporti giuridico-sociali colle istituzioni politiche e colla civiltà odierna*, Lanzoni e Soffriti, Cento, 1877; G. CASSANI, *Risposta all'anonimo autore delle "Due partecipanze di Cento e Pieve". Appendice al volumetto "Le partecipanze di Cento e Pieve"*, Regia Tipografia, Bologna, 1877; A. MANGILLI, *L'autore degli "Appunti sulle partecipanze di cento e Pieve" al Signor Cav. Prof. Don Giacomo Cassani*, Lanzoni e Soffriti, Cento, 1877; G. CASSANI, *Sull'origine ed essenza delle partecipanze di Cento e Pieve. Brano di storia del diritto medioevale*, Regia Tipografia, Bologna, 1878.

¹³ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 11.

¹⁴ H. SUMNER MAINE, *Ancient Law: its Connection with the early History of Society and its Relation to Modern Law*, J. Murray, London, 1861. Sul Maine e sulla sua celeberrima opera, si veda ora la ricognizione di M. PICCININI, *Tra legge e contratto. Una lettura di "Ancient Law" di Henry S. Main*, Giuffrè, Milano, 2003.

¹⁵ É. DE LAVELEYE, *De la propriété et des formes primitives*, G. Baillièrè, Paris, 1874.

concezione individualistica e dogmaticamente romanistica dell'istituto, il secondo stigmatizzava il monismo imperante, che relegava le sensibili e vivide tracce della proprietà collettiva al grado di "rifiuti della storia", sottolineando invece come il *dominium*, caratterizzato dai tre elementi dell'esclusività, della personalità e dell'ereditarietà, fosse acquisizione relativamente recente della civiltà giuridica occidentale. Insomma, si trattava di quell'*altro modo di possedere* di cui parlava Carlo Cattaneo, incaricato a metà Ottocento di dar conto delle condizioni agrarie dell'alta valle del Ticino e delle forme di proprietà collettiva e di servitù di pascolo o di legnatico registrate in quell'area¹⁶.

Ora, se un dibattito culturale di tale ampiezza ebbe modo di far sentire i suoi effetti anche in Italia, questo avvenne sulla spinta degli studi avviati tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo XIX dal Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio. Intendo riferirmi, ovviamente, alla celebre *Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, che fu varata dal Parlamento con legge 15 marzo 1877 e messa in campo da una giunta presieduta dal senatore Stefano Jacini¹⁷. I frutti di quella inchiesta fecero emergere la persistenza di forme di proprietà e di gestione collettiva del territorio agrario che contraddicevano vistosamente chi aveva voluto considerarle soltanto come "rifiuti della storia" e che invece diedero impulso ad una dialettica, talora assai aspra, tra "abolizionisti" e "collettivisti". Quei "gravami della proprietà", colpevoli di scoraggiare gli investimenti dei titolari dei fondi agricoli, erano additati dai giuristi come avanzzi parassitari di un'epoca medievale di forte impronta feudale e, come tale, da cancellare e da ricondurre nelle limpide griglie delle norme codificate: tra proprietà e diritti reali, insomma, *tertium non datur*. E ben poco valevano i rilievi critici di alcuni autorevoli esponenti della commissione d'inchiesta, quali il medico e deputato Agostino Bertani, che sollevava uno dei problemi più drammatici e sottovalutati in quel frangente parlamentare, vale a dire le miserande condizioni

¹⁶ C. CATTANEO, *Su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice. Primo rapporto [1853]*, in ID., *Scritti economici*, a cura di A. BERTOLINO, III, Le Monnier, Firenze, 1956, III, pp. 187-188.

¹⁷ Tra i risultati di quelle inchieste vanno ricordati almeno la *Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura in Italia*, III, Barbera, Roma, 1877, le *Notizie e studi sull'agricoltura (1877)*, Eredi Botta, Roma, 1879, e le *Notizie intorno alle condizioni dell'agricoltura negli anni 1878-1879*, III, Stamperia Reale, Roma, 1882. Su Jacini si veda la ricerca di Maria Giovanna Missaggia, *Stefano Jacini e la classe politica liberale*, Olschki, Firenze, 2003. Sulla *Inchiesta agraria* in particolare, sempre valida l'indagine di A. CARACCILOLO, *L'inchiesta agraria Jacini*, Einaudi, Torino, 1973. Val la pena segnalare, inoltre, come nel 1998 il Ministero dei Beni e delle Attività culturali abbia pubblicato l'inventario della ricchissima documentazione utilizzata dalla giunta Jacini (*L'archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia [inchiesta Jacini] 1877-1885. Inventario*, a cura di G. PAOLONI-S. RICCI, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Roma, 1998).

di vita dei lavoratori agrari, i quali riponevano proprio negli usi civici e nelle proprietà collettive una fonte insostituibile di sopravvivenza:

«Dirò altresì in breve, sempre nell'interesse della classe misera: che bisogna andare guardinghi negli svincoli della proprietà né metterli tutti in un sol fascio per non offendere gli interessi dei poveri.

All'esimio Relatore sembra naturale che condominî, i diritti promiscui, le servitù prediali debbano risolversi in tutti i casi in favore del proprietario titolare, con sacrificio di quei diritti di semina, di pascolo, vagantivo, erbatico, legnatico, ecc., che ora competono ai poveri.

Una soppressione pura e semplice, non sarebbe cosa equa rispetto a quei diritti»¹⁸.

La relazione finale del presidente Jacini, invece, si muoveva in tutt'altra direzione, che era poi quella decisamente maggioritaria tra i politici e i giuristi contemporanei e che conduceva verso l'approdo risolutore della «liberazione completa, non solo di nome ma anche di fatto, della proprietà rurale dai vincoli e gravami che la inceppano in più modi»; e tra quei vincoli e quei gravami erano espressamente elencati «le enfiteusi, i canoni, i censi, i livelli, le decime di qualunque natura, i condominî e diritti promiscui, le servitù d'uso, l'erbativo e pascolo nelle provincie venete, il vagantivo, le servitù abusive consuetudinarie di far legna, di far erba ed anche di occupazione temporanea, di semina, ecc.»¹⁹.

Ma era l'economista e presidente del comizio agrario di Macerata Ghino Valenti ad assurgere a campione delle forme "alternative" di proprietà²⁰. Il Valenti – che, sia detto incidentalmente, insegnerà a Modena Economia politica tra il 1897 ed il 1902 – nella sua relazione avente ad oggetto *La proprietà collettiva nella zona montana*, che nella regione marchigiana prendeva il nome di "comunanza", aveva lamentato come la legislazione italiana non contemplasse «che una sola forma di proprietà, la proprietà individuale, suscettiva di

¹⁸ Appendice dell'onorevole deputato Agostino Bertani alla *Relazione finale sui risultati dell'Inchiesta agraria*, in *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, 15, Forzani e C., Roma, 1886, p. 115. Sul Bertani, v. B. DI PORTO, *Bertani, Agostino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 9, Treccani, Roma, 1967, pp. 453-458.

¹⁹ *Relazione finale sui risultati dell'Inchiesta agraria*, in *Atti della Giunta*, 15, cit., p. 100. La relazione finale di Jacini è stata riproposta in edizione economica (Einaudi, Torino, 1976).

²⁰ Su Ghino Valenti, oltre al saggio di D. GIACONI, *Dall'inchiesta agraria agli studi sulla proprietà. Le radici del pensiero di Ghino Valenti e l'affermazione di un metodo di indagine*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 32, 2003, p. 393 ss., si veda anche il volume collettivo curato da P. LATTANZI e S. SPALLETTI, *Co-operazione e co-creazione. Nuove riflessioni politico-economiche e giuridiche nel pensiero di Ghino Valenti*, Aracne, Roma, 2022.

modificazioni sì, ma una nella sua essenza. Di qui la maggior parte dei giuristi non ammettono che altra forma possa e debba esistere»²¹. Il richiamo che Valenti faceva al «fondamento naturale» della proprietà collettiva, fondamento costituito dalla «primitiva occupazione del suolo» e dall'«uso diuturno ed interrotto», trovava la sua esplicita scaturigine nelle pagine del Cattaneo e del Laveley, con i quali condivideva, in sostanza, l'idea della piena dignità storica e funzionale delle comunanze rispetto alla classica proprietà individuale. Valenti, che pure non era un giurista, rilevava con precisione l'inadeguatezza di un ordinamento codificato che considerava come unica modalità plurale di titolarità di beni la comunione, comunque sfavorita dal medesimo ordinamento e 'tollerata' soltanto nella sua natura intrinsecamente transitoria, destinata a produrre prima o poi quote individuali di titolarità esclusive. La sensibilità squisitamente economica e funzionale della titolarità della terra lo proiettava oltre i rigidi sbarramenti della codificazione civile vigente e lo portava a valorizzare l'elemento del lavoro proficuamente investito sul bene immobile. Fu sulla scorta di tale sensibilità che Valenti giunse ad individuare nella cooperazione un fattore qualificante della comunanza marchigiana su cui innestare una normativa di tutela che desse centralità al lavoro cooperativo e legittimità alle contitolarità dei beni comuni²².

Certo, furono gli economisti, o almeno alcuni di loro, a fornire i più consistenti elementi di riflessione in difesa delle proprietà collettive, viste nella loro forza vitale e rilevanza sociale. Possiamo citare per tutti il saggio di Napoleone Colajanni dedicato proprio al dibattito sulle proprietà collettive e apparso sul "Giornale degli Economisti", rivista la cui direzione ritenne di dover prendere le distanze proprio per le tesi sostenute, di marcato sapore socialista²³.

Questo non impedì comunque ai giuristi più avvertiti di mettere in discussione le certezze consolidate che finora avevano impedito alla scienza giuridica italiana di fine Ottocento uno sguardo più penetrante. A scrollarsi di dosso pregiudizi monistici servirono la contaminazione con altre discipline (economia, filosofia, etnologia, antropologia, sociologia) e l'apertura a certi echi della cultura europea, in particolare tedesca.

La precedenza va senz'altro data a Giacomo Venezian, eminente giurista

²¹ *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria sulle condizioni della classe agricola*, III.2, Forzani e C., Roma, 1883, p. 457.

²² Si veda il suo saggio *Cooperazione e proprietà collettiva*, apparso in *Nuova Antologia*, s. III, 34, 1891, p. 319 ss. Su questi aspetti della riflessione di Valenti, M.E.L. GUIDI, *Cooperazione, socialismo ed economia agraria. Note su Ghino Valenti*, in *Annali della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli*, Feltrinelli, Milano, 1999, p. 327 ss.

²³ N. COLAJANNI, *Di alcuni studii recenti sulla proprietà collettiva*, in *Giorn. economisti*, 2, 1887, p. 519 ss. Sulla figura di Colajanni, si veda da ultima M. SAVOCA, *Napoleone Colajanni*, Firenze Atheneum, Firenze, 2001.

agrarista nonché figura di spicco dell'irredentismo triestino²⁴. In una 'storica' prolusione all'Università di Camerino letta in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1887-88 e significativamente intitolata alle *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Venezian, in controtendenza rispetto all'orientamento dominante di legislazione e dottrina, aveva modo di condannare l'atteggiamento di sufficienza, per non dire affatto liquidatorio, nei confronti dei "diritti popolari" – come qualificava tra l'altro anche le partecipanze –, sfavoriti dalle classi dominanti e proprietarie²⁵. Il giurista triestino tornerà ancora sull'argomento²⁶, sino alla famosa monografia *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, con cui inquadrava la tutela del dominio collettivo, in piena aderenza con la controversa legge n. 397 del 1894, di cui più avanti si dirà, mediante la forma giuridica della "proprietà di un ente morale"²⁷.

Il civilista e agrarista Venezian rappresenta l'avanguardia di un non numerosissimo drappello di giuristi che, sullo scorcio degli ultimi decenni del sec. XIX, ebbe il coraggio di rompere un unanimità dottrinale relativo alla titolarità individuale ed esclusiva dei beni immobili che è giunto, in modo certamente meno monolitico, alle soglie della contemporaneità. Così, ad esempio, tra i romanisti, normalmente impegnati ad esaltare una presunta purezza originaria del *dominium*, solo occasionalmente scalfita dalle contaminazioni collettivistiche di matrice germanica, vi fu chi, come Giuseppe Carle e Pietro Bonfante, seppe quanto meno storicamente relativizzare categorie troppo assolutizzanti: il primo con i suoi studi sulle origini della proprietà quiritaria laziale²⁸, il secondo con la capitale monografia sulle *res* dell'universo giuridico romano²⁹, entrambi debitori alle suggestioni del Maine e, in minor misura, del Laveley³⁰.

²⁴ Su Giacomo Venezian si veda da ultimo la voce di Italo BIROCCHI nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani italiani*, 98, Treccani, Roma, 2020, pp. 535-538.

²⁵ G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Savini, Camerino, 1888.

²⁶ Rispettivamente nel 1909 e nel 1911 con i saggi *Del disegno di legge sugli usi civici e sui domini collettivi*, Cuppini, Bologna, 1910, e *Necessità e criteri di una legislazione sugli usi civici per le varie regioni d'Italia*, Gianandrea e C., Roma, 1911.

²⁷ G. VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, 1. *L'usufrutto e le sue modificazioni, gli usi pubblici e gli usi collettivi, costituzione dell'usufrutto*, Marghieri-Utet, Napoli-Torino, 1907, 1912, 1931 (volume compreso nella serie *Il diritto civile secondo la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di P. FIORE).

²⁸ G. CARLE, *Le origini della proprietà quiritaria presso le genti del Lazio*, Loescher, Torino, 1887.

²⁹ P. BONFANTE, *Res mancipi e nec mancipi*, Tip. Della Camera dei Deputati, Roma, 1888.

³⁰ Per certe implicazioni socialisteggianti ritenute implicite nelle teorie storico-economiche del Laveley, si veda, e contrario, la *Storia del diritto romano* di G. PADELLETTI (Cammelli, Firenze, 1878), in cui si affermava, tra l'altro, come «Il mondo moderno, dopo aver vinto e

Val la pena inoltre segnalare, tra i giuristi meno convenzionali sul tema, almeno il nome di Antonio Rinaldi³¹. Egli va inserito nell'ambito di una letteratura meridionalistica vivissima in quegli anni, una letteratura che ebbe il merito, tra l'altro, di portare alla pubblica attenzione il drammatico scontro che vedeva l'esigenza delle classi lavoratrici agrarie del nostro Mezzogiorno di conservare i mezzi di sussistenza forniti da usi civici e demani collettivi opporsi contro l'offensiva appropriatrice di feudatari e latifondisti, irrispettosi di quel tradizionale strumento di garanzia che nelle campagne era *ab immemorabili* la consuetudine. Il Rinaldi, in particolare, ebbe occasione di rilevare come gli usi non costituissero forme parassitarie e improduttive di sfruttamento del suolo, quanto piuttosto fonti essenziali di sostentamento per i ceti rurali; gli usi civici, secondo il giurista napoletano, finivano per essere essi stessi una modalità di appropriazione, una "proprietà" *sui generis*, sfavorita però dall'ordinamento e sconfitta dall'assalto dei latifondisti³².

È opportuno infine ricordare i contributi di alcuni di quei non molti giuristi che, pur senza entrare nel merito specifico della proprietà collettiva, dettero un contributo – eccentrico forse ma non per questo meno significativo – al ripensamento della concettualizzazione corrente della proprietà immobiliare. E qui citerei, anche per l'impegno didattico nell'Università di Modena, il romanista Pietro Cogliolo³³, che si ingegnò nell'adattare le teorie evoluzionistiche darwiniane all'ordinamento giuridico privato³⁴, nonché l'economista e tributarista Eugenio Masé-Dari, studioso sensibile alle teorie socialiste sulla rendita finanziaria, che nel 1893 diede alle stampe un volume dedicato ai rapporti tra l'economia politica ed il riformismo agrario³⁵.

Discorso a parte meriterebbe l'attenzione puntuale dimostrata alle proprietà

superato le forme imperfette della proprietà collettiva germanica e del regime feudale, ha dovuto tornare al concetto romano», e si finiva con l'attaccare direttamente i «sofismi del Laveley» (p. 148).

³¹ Se ne veda il sintetico profilo biografico nella voce di E. GUARALDI nel *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, p. 1693.

³² A. RINALDI, *Dei demani comunali e degli usi civici*, in *Arch. giuridico*, 18, 1877, p. 203 ss.

³³ Se ne veda il profilo biografico nelle voci di F. FABBRINI nel *Dizionario biografico degli italiani*, Treccani, Roma, 26, 1982, pp. 635-638, e di R. BRACCIA, *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, pp. 558-559. Pietro Cogliolo insegnò Diritto romano al Modena tra il 1883 e il 1889 (MOR-DI PIETRO, *Storia dell'Università di Modena*, cit., I, p. 231).

³⁴ P. COGLIOLO, *La teoria dell'evoluzione darwinistica del diritto privato*, Savini, Camerino, 1882.

³⁵ E. MASÉ-DARI, *L'economia politica e le riforme nella proprietà della terra*, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1893. Mantovano, ma torinese di formazione, Eugenio Masé-Dari insegnò a Modena Economia politica, Scienza delle finanze e Diritto finanziario dal 1902 al 1935. Fu preside della facoltà giuridica modenese nel triennio 1924-26. Cfr. MOR-DI PIETRO, *Storia dell'Università di Modena*, cit., I, p. 272.

collettive da parte degli storici del diritto, proprio in virtù della dimensione storica che tale problematica assumeva con tutta evidenza. L'analisi dei punti di vista offerta dagli autori di manuali storico-giuridici sul finire dell'Ottocento sarebbe di estremo interesse e richiederebbe approfondimenti che in questa sede non possiamo affrontare: basti la ricca panoramica offerta ancora una volta da Paolo Grossi³⁶. Ci limitiamo qui a riportare alla memoria i contributi di Antonio Pertile, di Giuseppe Salvioli, di Carlo Calisse, di Augusto Gaudenzi, di Giovanni Tamassia, di Daniele Del Giudice, di Francesco Schupfer, tutti accomunati, pur nell'estrema varietà delle impostazioni, a valorizzare l'elemento germanico della titolarità collettiva della terra nel medioevo («comunismo germanico», lo definisce Salvioli³⁷), un vero e proprio *must* della storiografia giuridica italiana dell'epoca, abbagliata dal modello metodologico tedesco in gran voga su un ampio ventaglio di fronti di ricerca.

Il quadro fin qui grossolanamente tracciato è servito a dar sommario conto delle non molte voci provenienti dalla nostra scienza giuridica che, all'indomani dell'Unità nazionale e delle prime indagini conoscitive sulla condizione agraria, seppero esprimere attenzione verso le forme di titolarità collettiva della terra collegate a un'antica tradizione: una tradizione assai consolidata in alcune zone del nostro Paese in quanto connessa con le concrete esigenze di vita delle popolazioni rurali.

La legislazione dello Stato unitario, di contro, espresse un modello integrale di proprietà che, fatto discendere senza soluzione di continuità dal diritto romano classico, non teneva conto delle amplissime variabili storiche e locali e che era interpretato, piuttosto, come strumento utile alle classi proprietarie per eliminare o quanto meno ridurre al minimo gli oneri reali di rilevanza collettiva. Del resto, in un ordinamento giuridico fondato sulla dicotomia proprietà/diritti reali nessuno spazio poteva essere consentito a situazioni promiscue di godimento della terra da parte dei residenti che altro non fosse, appunto, configurabile nell'ambito di quella ferrea alternativa: o proprietario individuale pieno ed esclusivo (e la comproprietà, pur prevista dall'ordinamento, era solo un transitorio passaggio alla piena ed esclusiva individualità) o titolare di diritto reale.

Nel frattempo, in contemporanea con la promulgazione del codice civile unitario, la legge n. 2282 del 23 aprile del 1865 provvedeva alla drastica abolizione degli ademprivi sardi, con la subitanea conseguenza di aggravare le già precarie condizioni di vita delle popolazioni rurali isolate³⁸. Altre leggi dello

³⁶ P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 236 ss.

³⁷ G. SALVIOLI, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo-franco. Contribuzione alla storia del diritto di proprietà in Italia*, Vincenzi, Modena, 1883.

³⁸ I diritti ademprivi o ademprivili, termine introdotto dalla dominazione aragonese, erano usi civici tipici della Sardegna, connessi soprattutto al pascolo e al legnatico. La loro abolizione

stesso tenore vennero promulgate a raffica nello stesso giro d'anni: la legge 15 agosto 1867, n. 3910 abolì gli usi civici nell'ex-principato di Piombino; la n. 698 del 2 aprile 1882 fece lo stesso con i diritti di pascolo e di erbatico nelle province di Belluno, Udine e Vicenza; la n. 3093 del 7 maggio 1885 con i diritti di pascolo e di erbatico nelle province di Treviso e Venezia e in altri comuni della provincia di Torino. Tutte norme, com'è chiaro, finalizzate a recuperare nell'alveo delle prerogative del proprietario individuale gli articolatissimi fasci di godimento collettivo ancora attivi negli ex-stati preunitari.

Nel 1884, il ministro dell'Agricoltura Bernardino Grimaldi avrebbe tentato di far approvare una legge che cancellasse in blocco tutte le servitù e gli usi civici ereditati da quello che si definiva mondo feudale e visti pertanto come un danno enorme alla libertà economica agraria. Il punto maggiormente critico di tale progetto consisteva nella procedura di liquidazione, che restringeva gli interlocutori ai proprietari e ai Comuni, negando ogni voce in capitolo, anche a titolo di mera rappresentanza degli interessi, ai fruitori di quelle servitù e di quegli usi civici, vale a dire alla popolazione rurale. La commissione incaricata dal Grimaldi di mettere a punto il testo normativo si concentrò proprio sugli aspetti più delicati della procedura di liquidazione.

I lavori culminarono nella relazione dell'avvocato marchigiano Giovanni Zucconi³⁹: si trattava di una vera e propria controproposta che minava alle fondamenta proprio i punti qualificanti della strategia ministeriale. I 22 articoli elaborati dalla commissione non soltanto non disponevano l'abolizione definitiva di tutte le titolarità agrarie collettive, ma anzi introducevano due elementi di grandissima e dirompente novità: il primo era costituito dalla tutela di quelle situazioni giuridiche a titolarità cumulativa che fossero risultate

comportò una serie di sollevazioni popolari, la prima delle quali si registrò a Nuoro nel 1868. Sugli ademprivi sardi, A. MARANGONI, *Ademprivi, adimplivii*, in *Digesto Italiano*, 2, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1884, p. 125 ss.; G. TODDE, *Ademprivio*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 1.2.1, Vallardi, Milano, 1892, pp. 73-162; A. SOLMI, *Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna* [1904], in ID., *Studi storici sulla proprietà fondiaria*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1937, p. 231 ss.; E. PARZIALE, *Gli ademprivi in Sardegna*, in *Rivista dei demani. Usi civici – Acque – Miniere*, ser. II, 7, 1931, pp. 273-285; G. CONTEDDU, *Sistemazione della proprietà ademprivile in Sardegna* (in *Relazione all'ordinamento generale della proprietà fondiaria nell'Isola*), *ivi*, pp. 513-528; G. CURIS, *Ademprivi*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, Torino, 1937, pp. 165-169; L. DEL PIANO, *Proprietà collettiva e proprietà privata della terra in Sardegna: il caso di Orune (1874-1940)*, Della Torre, Cagliari, 1979; I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna: provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Giuffrè, Milano, 1982. Gli effetti più critici di quella abolizione vennero mitigati mediante l'istituzione di una Cassa ademprivile (legge 2 agosto 1897, n. 382).

³⁹ Sulla figura di Giovanni Zucconi, P. GROSSI, *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in *Quaderni fiorentini*, 18, 1989, p. 171 ss.

«non suscettive di migliore coltura»; il secondo consisteva nel contemplare anche le associazioni degli utenti come interlocutori delle trattative di affrancazione e indennità.

L'articolato Zucconi non ebbe modo di sortire effetto, a causa della conclusione della sessione parlamentare, ma il ministro Grimaldi ritornò nel 1887 a presentare un secondo progetto analogo al primo. In quell'occasione Grimaldi non mancò di ribadire che intendeva «presentare una legge per sopprimere tutti i vincoli, che gravano sulla proprietà nelle diverse parti d'Italia, sotto diversi nomi, diverse forme, e con diversi effetti». Il suo punto di vista era cristallino e perentorio: «Sia qualunque la origine del diritto, nasca da servitù o *iure domini*, è un diritto compreso nell'articolo primo, e la Camera, se vuol seguire il mio concetto, voterà che tutti i diritti di qualunque natura restano aboliti»⁴⁰.

Ancora una volta il relatore al progetto Grimaldi fu Giovanni Zucconi, il quale ribadì i due punti qualificanti già espressi nella prima commissione. Si giunse pertanto ad un terzo progetto, rispetto al quale, questa volta, la commissione assunse un atteggiamento compromissorio, qualificando solo come eventuale, all'art. 9, la partecipazione degli utenti alla giunta d'arbitri per l'affrancazione. Come ha notato Grossi, le divergenze erano incentrate «sulla natura giuridica della posizione degli utenti, sul rivestire essi la qualità di comproprietari e di oggettivamente partecipi alla proprietà, oppure di titolari di diritti su cosa altrui»⁴¹: il che, come si vede, è il problema centrale di un ordinamento giuridico il quale, al di là di un certo fisiologico conservatorismo scientifico di marca romanistica, aveva in realtà decisamente optato per la tutela della classe proprietaria agraria, una tutela che appunto non ammetteva alternative diverse da quelle espresse dall'endiadi proprietà/diritti reali.

In questo clima, si giunse alla promulgazione dei due testi fondamentali per la configurazione delle situazioni agrarie promiscue: la legge n. 5489 del 24 giugno 1888 e la n. 397 del 4 agosto 1894. La prima aveva come obiettivo l'abolizione degli usi civici nelle province ex-pontificie ed emiliane. Dopo quanto detto circa la contrapposizione Grimaldi-Zucconi, non ci si meraviglierà nel rilevare come la facoltà contemplata dall'art. 9 della legge n. 5489 di ricorrere al ministro di Agricoltura contro le deliberazioni delle giunte di affrancazione venne interpretata in modo assai restrittivo, nel senso cioè di ritenere ammissibili solo ed esclusivamente i ricorsi presentati dai proprietari e non quelli dagli utenti. Per quanto attiene più strettamente ai profili di nostro interesse, va evidenziato come tale legge pervenisse ad escludere le partecipanze dal novero

⁴⁰Intervento alla Camera dei deputati in data 15 dicembre 1887, cit. P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 340.

⁴¹P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 341.

degli usi civici. Tale risultato era conseguente all'assimilazione della partecipazione all'enfiteusi, istituto che una secolare tradizione giuridica aveva qualificato *dominium utile* e che, come tale, l'ordinamento codificato aveva parificato alla proprietà. Ora, l'inclusione dell'enfiteuta tra i soggetti dotati di capacità 'proprietaria' ai sensi della n. 5489 del 1888 metteva a riparo la partecipazione da indebite equiparazioni con gli usi civici e lasciava impregiudicata l'esigenza di un ulteriore intervento legislativo che regolamentasse quei dominî collettivi che non potevano, e non dovevano, rientrare nella dicotomica alternativa tra proprietà individuale da tutelare e, ove necessario, da ripristinare ed usi civici da liquidare. Un ulteriore intervento legislativo in effetti vi fu e fu rappresentato appunto dalla legge 397 del 1894, intitolata *Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio*. Fu legge di iniziativa parlamentare, che intraprese il suo *iter* il 4 marzo 1892 ad opera dell'onorevole Tommaso Tittoni, geologo, futuro ministro degli Esteri e presidente del Consiglio, ma del quale ci interessa ora segnalare un suo periodo formativo a Liegi, dove ebbe modo di seguire i corsi del Laveleye⁴². La legge Tittoni forniva alle 'università agrarie', tra cui le partecipanze, il requisito essenziale che la dottrina giuridica più avvertita – e ricordiamo in particolare Giacomo Venezian – individuava come indispensabile per un congruo riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico, vale a dire la personalità giuridica. L'art. 1 recitava infatti:

«nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di un comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche».

In tal modo, dopo aver evitato l'abisso di una devastante parificazione con gli usi civici in seguito alla legge n. 5489 del 1888, la partecipazione poteva legittimamente assurgere a titolare di un diritto proprietario individuale sganciato dalle sottostanti contitolarità partecipative; per di più, il "profitto della generalità degli abitanti di un comune", oltre a richiamare le radici storiche di un fenomeno economico e sociale antichissimo, valeva ad integrare il nucleo di quell'"interesse collettivo" che negli anni a venire avrebbe potuto giungere ad essere qualificato, pur con le inevitabili forzature, come 'pubblico'. Il segno di questo elemento qualificativo trovava conferma non solo nella sottoposizione al controllo e alla vigilanza della Prefettura e della Giunta

⁴² Sulla formazione e la carriera politica di Tittoni, P. GROSSI, *Un altro modo di possedere*, cit., p. 354 ss.

Provinciale Amministrativa nonché nell'obbligo di dotarsi di un regolamento entro il termine perentorio di un anno, ma anche nel richiamo alla legge sull'ordinamento comunale e provinciale, espressamente citata dall'art. 5 al fine di «garantire la retta amministrazione dei beni sociali ed assicurare la responsabilità degli amministratori»⁴³.

Come si sa, la legge Tittoni – la quale, pur ritagliata sulle peculiarità specifiche delle proprietà collettive dell'Italia centro-settentrionale, tendeva a dare ad esse tutela giuridica, sistemazione ordinamentale e una relativa autonomia regolamentare – non valse a fugare definitivamente la tradizionale ed assai radicata diffidenza di fondo della cultura giuridica nazionale rispetto a tutte le forme di proprietà collettiva, considerate pur sempre, dopo tutto, alla stregua di ircocervi. Una diffidenza che, sposatasi con i tratti marcatamente dirigistici della politica economica fascista, avrà modo infine di trovare un esito legislativo decisamente infausto.

Malgrado la coraggiosa e tenace lotta ingaggiata in Senato dal giurista Giovanni Curis, autore nel 1926 di un pamphlet scritto in difesa delle minacciate partecipanze⁴⁴, nel quale erano ripresi temi già portati alla ribalta da altri esponenti del mondo politico e agrario locale⁴⁵, la legge 16 giugno 1927, n. 1766 impose un draconiano riordinamento degli usi civici, contraddistinto da una indifferenziata considerazione dalle diversificatissime situazioni promiscue ancora caratterizzanti i rapporti tra la terra e le comunità agrarie. La partecipazione rientrava pienamente nell'ambito di applicazione della legge, la quale, all'art. 1, disponeva

⁴³ A tal proposito, Vincenzo Cerulli Irelli ha individuato proprio nella volontà del legislatore del 1894 di trattare tali associazioni «come entità puramente amministrative sottoposte ai rigidi schemi della legge comunale e provinciale ... piuttosto che come aziende produttive», la causa principale del mancato o farraginoso funzionamento delle stesse (*Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova, 1983, pp. 324-325).

⁴⁴ G. CURIS, *In difesa delle Partecipanze agrarie emiliane di Budrio, Cento, Nonantola, Persiceto, Pieve di Cento, Sant'Agata bolognese e Villa Fontana*, De Alberti, Roma, 1926. Il Curis si era già segnalato qualche anno per una monografia di grande successo dedicata agli stessi temi (*Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demani comunali del Mezzogiorno*, Jovene, Napoli, 1917). Va anche detto che il Curis, pur difendendo le partecipanze, non era affatto contrario alla legge di riordino degli usi civici del 1927, come si evince dal suo *Gli usi civici*, Libreria del Littorio, Roma, 1928.

⁴⁵ I. DIOZZI-U. GIGLI-G. MELEGA, *Memoriale sulle partecipanze agrarie italiane*, Tip. Nannini, Cento, 1925. Tale memoriale fu pubblicato in seguito al d.lgs. n. 751 del 22 maggio 1924, con il quale il governo fascista, sulla scorta di una commissione in cui erano presenti giuristi come Romualdo Trifone e Giovanni Raffaglio, operava il «riordinamento degli usi civici nel regno». Il decreto del 1924 venne poi recepito, con alcune modifiche, nella legge n. 1766 del 1927.

«l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici».

Senonché, l'art. 26 della medesima legge apriva un inopinato varco alle partecipanze emiliane, introducendo il principio in base al quale il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto col ministero dell'Interno, avrebbe potuto adeguatamente provvedere a favore di alcune categorie di persone a cui, in virtù di norme speciali anteriori o di sentenza passata in giudicato, fosse stato garantito un diritto particolare⁴⁶. Grazie a tale principio, l'art. 65 del regolamento n. 332 del 1928 poté prevedere una specifica procedura finalizzata ad esonerare dalla liquidazione le associazioni agrarie composte da particolari famiglie titolari di terre destinate a coltura e da esse significativamente migliorate. Di tale procedura di esonero si avvalsero appunto alcune delle partecipanze emiliane (San Giovanni Persiceto, Cento, Pieve di Cento, Nonantola e Sant'Agata Bolognese), che sfuggiranno in tal modo al cappio della liquidazione generalizzata ed indiscriminata sanzionata dalla legge n. 1766⁴⁷.

Benché non ci siano stati, da quella data e per tutto il secolo scorso, ulteriori, decisivi interventi normativi, non per questo la dottrina ha smesso di

⁴⁶ «(...) Qualora per disposizioni speciali di leggi anteriori o per sentenze passate in giudicato fosse stato assicurato un diritto particolare ad alcune categorie di persone, il ministero dell'economia nazionale, d'accordo col ministero dell'interno, potrà stabilire i provvedimenti che secondo le circostanze si riterranno opportuni (...)». La relazione ministeriale alla legge del '27 illustra molto bene il travagliato percorso del legislatore: «... per le provincie dell'ex Stato pontificio, la questione delle Associazioni od Università agrarie si presentava ... grave ... si trattava di decidere se la costituzione di esse, voluta dalla legge del 1894, dovesse essere mantenuta ed osservata in ogni caso ed essere anche estesa agli utenti delle terre derivanti da nuove liquidazioni di usi civici. Per quanto la tendenza ad abrogare detta legge e a sciogliere tali Università fosse quasi generale nella pubblica opinione, e per quanto le esigenze dei bilanci comunali avessero consigliato di affidare ai Comuni la gestione di queste terre ... pure nel progetto sottoposto al Vostro esame non si è creduto di affermare in via assoluta che queste università agrarie dovessero tutte disciolte. Data invece la condizione economica di talune popolazioni e l'importanza di taluni patrimoni, parve prudente consiglio, dopo aver affermato il principio che nuove Associazioni del genere non dovessero sorgere, rimettere al potere discrezionale del Ministero ... od al volere della maggioranza degli associati la facoltà di conservare in vita quelle esistenti e che meritassero di esistere» (cit. V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica*, cit., pp. 320-321, nota 166).

⁴⁷ Non così la partecipanza di Villa Fontana e di Budrio, sciolte con decreto prefettizio in esecuzione dell'art. 25 della legge n. 1766 del 1927. In seguito a ricorso straordinario al Consiglio di Stato, nel 1931 la partecipanza di Villa Fontana venne reintegrata con decreto ministeriale.

interrogarsi sulla natura giuridica delle residue forme di proprietà collettiva, tra cui, appunto, le partecipanze, le quali tendevano restare nel limbo di una precarietà giuridica dettata ancora dal riconoscimento post-unitario della legge n. 397 del 1894 e dalla via di fuga offerta dall'art. 26 della legge n. 1766 del 1926 e dal successivo regolamento del 1928. In tale clima, i giuristi che hanno avuto modo di occuparsene a vario titolo hanno oscillato tra impostazioni decisamente diversificate, ma comunque fatalmente attratti dal dilemma relativo alla natura privatistica o pubblicistica della partecipanza.

Gli storici del diritto hanno costantemente propeeso per la natura privatistica. In particolare, Arrigo Solmi, nei suoi studi degli anni Trenta sulla proprietà fondiaria e in particolare sulle “società di antichi originari”, aveva concentrato la sua attenzione sulle proprietà promiscue di *longue durée*, distinguendole da altre forme generiche non attestate dall'esperienza storica proprio sulla base di un “principio” privatistico come tratto identificativo e qualificante:

«fra le varie forme di proprietà promiscue dei tempi passati si deve tener distinte quella categoria non infrequente di beni in cui sotto il nome di partecipanze, patriziati, vicinanze, società di Antichi Originari, prevale un principio di diritto privato, risultante di acquisti particolari, il quale non può andare confuso con le altre forme generiche e promiscue della proprietà collettiva»⁴⁸.

Analogamente, Guido Astuti⁴⁹ e Romualdo Trifone⁵⁰ in due voci redatte l'una per il *Dizionario Enciclopedico Utet* e l'altra per l'*Enciclopedia agraria italiana*, hanno sostenuto la natura di proprietà privata di partecipanze e comunanze, allo scopo, nobilissimo, di tranciare ogni equivoca assimilabilità con gli usi civici, ma, proprio per questo, rischiando di restaurare una dicotomia semplificatoria, incapace di rendere giustizia, come ha ben notato Bruno Andreolli⁵¹, alla insita complessità storica e socio-economica di quelle interessenze collettive.

E qui giungiamo ad un punto di estrema delicatezza. Carlo Frassoldati nel 1936 pubblicava l'unica monografia dedicata *ex professo* alle partecipanze

⁴⁸ A. SOLMI, *Sulla natura giuridica delle “Società degli antichi originari” e delle partecipanze agrarie nel sistema della proprietà fondiaria dell'Italia superiore*, in ID., *Studi storici sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1937, p. 360.

⁴⁹ G. ASTUTI, *Partecipanze*, in *Dizionario Enciclopedico Utet*, 9, Torino, 1959, p. 804.

⁵⁰ R. TRIFONE, *Comunanze*, in *Enciclopedia Agraria Italiana*, 2, Roma, 1954, pp. 922-924. Del TRIFONE va naturalmente ricordata anche la monografia dedicata a *Gli usi civici*, Giuffrè, Milano, 1963.

⁵¹ B. ANDREOLLI, *Le basi storico-giuridiche*, cit., p. 24.

agrarie emiliane⁵². Ora, senza insistere sui limiti di un contributo che appare ormai datato nell'impostazione di fondo ma ancora prezioso per il tentativo di considerazione unitario di un istituto assai controverso, quello che qui si vuol rilevare è la natura essenzialmente pubblicistica delle partecipanze sostenuta dal Frassoldati, il quale giunge a tale conclusione senza peraltro negare la contraddizione tra elementi di diritto privato e di diritto pubblico: «... le Partecipanze fanno parte della teoria delle persone di diritto agrario, anche se in seno ad esse non sia possibile una netta distinzione fra concetti privatistici e pubblicistici»⁵³. Il disagio del giurista di diritto positivo alle prese con un istituto di fortissima pregnanza storica emerge con tutta la sua evidenza. È vero quanto ha affermato Andreolli⁵⁴, che lamenta l'uso di categorie giuridiche, quelle di diritto privato e diritto pubblico, inadeguate a configurare forme di titolarità della terra non riconducibili pienamente a nessuna delle due, in quanto appunto forme originatesi e sviluppatasi prima che quelle categorie affiorassero nella coscienza giuridica europea.

Eppure, avere esaltato la specificità anomala della partecipanza ed il suo radicamento nella storia e nella comunità non ha aiutato il giurista a risolvere i problemi di configurazione categoriale e di inquadramento normativo, ma, anzi, ha rischiato di sollecitare il legislatore, come in effetti già successo, ad adottare soluzioni drastiche, quantomeno nel senso di fissare una volta per tutte le caratteristiche di fondo e le compatibilità di una titolarità che rischiava di apparire, in un contesto dinamico di sconvolgente mutamento economico e sociale, ancorato ad un passato glorioso ma, tutto sommato, inattuale se non addirittura indecifrabile.

Quel che si vuol dire è che la natura pubblicistica della partecipanza, là dove si è voluto sostenere tale natura, dovrebbe essere poggiata su dati squisitamente normativi e giuridici, che certo non possono essere, ad esempio, la risalenza delle sue origini o la pluralità dei titolari; quella natura può e deve, invece, essere collegata alla considerazione privilegiata che il legislatore postunitario, malgrado le prime ostinate resistenze, ha riservato a partire dalla legge n. 397 del 1894. Nell'art. 1 di quella legge vi erano gli elementi che cerchiamo: nomenclatura (università agrarie, comunanze, partecipanze), finalità (profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di un comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi), configurazione (personalità giuridica), autonomia regolamentare, ingerenza dell'autorità statale (controllo e vigilanza della

⁵² C. FRASSOLDATI, *Le partecipanze agrarie emiliane*, Cedam, Padova, 1936.

⁵³ *Ivi* p. 2.

⁵⁴ B. ANDREOLLI, *Le basi storico-giuridiche*, cit., p. 25.

Prefettura). E in effetti, Vincenzo Cerulli Irelli qualche decennio fa aveva definito «non dubitabile» la natura di persona giuridica pubblica di tutte le associazioni di cui alla legge del 1894, elencando i dati normativi che lo inducevano a un'affermazione così netta: l'art. 5 che imponeva alle associazioni l'applicazione di una parte consistente della legge comunale e provinciale del 1888-89; i poteri autoritativi del sindaco in vista della convocazione degli utenti per gli organi di rappresentanza e per l'adozione del regolamento; la previsione di una procedura amministrativa formalizzata per l'adozione del regolamento medesimo; l'estensione del meccanismo amministrativo per la riscossione delle imposte dirette fissato dalla legge ai ruoli di contribuenza per l'esazione dei contributi sociali; i tanti momenti di collegamento funzionale tra l'associazione ed il comune⁵⁵.

In fin dei conti, quindi, la famigerata legge n. 1766 del 1927 non toglieva nulla a quel primo, decisivo intervento normativo del 1894, in quanto aveva a suo tempo contemplato espressamente il «diritto particolare» riconosciuto a certe «categorie di persone» in base a «disposizioni speciali di leggi anteriori». L'art. 26 della legge del 1927 si legava pertanto indissolubilmente con l'art. 1 della legge del 1894, creando in tal modo quella considerazione privilegiata che poteva legittimamente essere posta a fondamento della natura pubblicistica della partecipanza, quando la dottrina avesse voluto sostenerla. In sovrappiù, ad ulteriore riprova di una considerazione pubblicistica del legislatore in materia di associazioni agrarie, può essere evidenziato come la norma del 1927 abbia disposto il trasferimento dei beni collettivi «ai comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi compresi, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono» (art. 25 comma 2): uno degli argomenti offerti dal Cerulli Irelli per ribadire la natura di proprietà collettiva di diritto pubblico delle associazioni agrarie⁵⁶.

E anche là dove si fosse inteso di rimanere ancorati al terreno del diritto privato, sono stati ancora una volta i dati normativi a suggerire venature di considerazione pubblicistica che non hanno lasciato insensibili i giuristi: penso a Francesco Ferrara, che, nella sua celebre monografia del 1915 dedicata alle persone giuridiche, giungeva a definire le partecipanze «persone giuridiche private di utilità pubblica»⁵⁷, con una formula impropria e in definitiva non

⁵⁵ CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica*, cit., p. 329. Il medesimo A. ricorda, a sostegno della sua tesi, anche diverse sentenze della Cassazione che, tra il 1976 ed il 1980, hanno presupposto la natura di persone giuridiche pubbliche delle associazioni agrarie (*ivi*, pp. 328-329 e nota 186).

⁵⁶ *Ivi*, pp. 329-330.

⁵⁷ F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Marghieri-Utlet, Napoli-Torino, 1915, p. 757.

convincente ma che comunque aveva il merito di tentare una via 'ibrida' di qualificazione; o a Salvatore Pugliatti che, nel ribadire la «confluenza del diritto privato e del diritto pubblico», collocava i domini collettivi sotto quell'area di diritto privato sottoposta alla tutela del diritto pubblico⁵⁸; oppure, ancora, a Fabrizio Marinelli, che è giunto a parlare di «situazioni giuridiche affievolite», analoghe agli interessi legittimi, con il dichiarato scopo di assimilare usi civici e proprietà collettive e di affermare la supremazia del diritto agrario sull'intera disciplina⁵⁹.

Gli esiti più recenti della riflessione dottrinale assumono pienamente le incertezze poste dall'ordinamento vigente. Senza soffermarci su certi approdi (ma vorrei dire: derive) banalizzanti, che giungono a porre le partecipanze sotto l'etichetta di usi civici, qualificando il tutto come «residuo di un sistema (feudale) ormai superato e di una concezione collettivistica che non è più giustificata»⁶⁰, assai più interessanti appaiono i tentativi di aprire nuove vie nell'intricata boscaglia che fa da naturale sfondo al paesaggio della partecipazione agraria. È quanto sembra fare Pietro Federico, che, in un'ennesima voce relativa agli usi civici, ha provato ad andare al cuore dell'istituto, sottolineando l'elemento qualificativo dell'incolato come traccia dell'antica *melioratio* insita in grandissima parte delle concessioni agrarie di origine medievale ed oggi interpretabile quale imprescindibile garanzia di contatto col territorio, in vista della sua salvaguardia e valorizzazione: un dato etico, forse, più che economico-giuridico, che spinge il Federico a proporre il modello cooperativo come quello più adatto ad incarnare nell'ordinamento le istanze sottese all'istituto partecipativo⁶¹. Sennonché va ricordato che fu Ghino Valenti, sul finire dell'Ottocento, proprio negli anni di gestazione della legge Tittoni, a proporre la cooperazione come schema essenziale al più congruo riconoscimento giuridico dei dominî collettivi da parte dell'ordinamento⁶².

Il modello cooperativo, dal Valenti sino al Federico, sembra tra l'altro presentare il vantaggio di assurgere a soluzione mediatrice tra una configurazione privatistica della partecipazione ed una rilevanza pubblica latente nella legislazione. Va segnalato a tal proposito come la Cassazione, con due sentenze del

⁵⁸ S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 219.

⁵⁹ F. MARINELLI, *Gli usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Jovene, Napoli, 2000, pp. 24-25.

⁶⁰ Sono le parole usate da A. PALERMO, *Usi civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 20, Torino, 1957, p. 230.

⁶¹ P. FEDERICO, *Usi civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice VII, Torino, 1987, p. 1026.

⁶² Cfr. *supra*, nota 20.

1987, la n. 4443 del 14 maggio e la n. 8957 del 2 dicembre, avesse escluso, rispettivamente per le partecipanze di Cento e San Giovanni Persiceto, la «tutela di interessi generali», con ciò, apparentemente, sgombrando il campo da ogni possibile ulteriore interrogativo in merito. Eppure, proprio in relazione queste due sentenze, Francesco Galgano ha parlato di «errore storico»⁶³, sostenendo con forza la natura di ente pubblico delle partecipanze e chiarendo che l'interesse pubblico sta non tanto in quello perseguito dai partecipanti, qualunque esso sia, ma in quello che induce il legislatore a sottrarre la partecipazione al diritto comune e a sottoporla a regime speciale⁶⁴. Tale conclusione era il frutto di quanto si diceva prima: la considerazione privilegiata del legislatore traspare chiaramente dall'art. 1 della legge n. 397 del 1894 e dall'art. 26 della legge n. 1766 del 1927. L'errore storico di cui ha parlato Galgano non voleva dire affatto che la Cassazione fosse incorsa in un errore giuridico: in effetti essa aveva correttamente affermato l'insostenibilità della natura pubblica degli interessi emergenti nella partecipazione alla luce dell'ordinamento vigente, soprattutto in seguito alla vivida coloritura che, a partire dal 1948, la nostra Costituzione ha dato agli "interessi generali". Diventava invece errore storico quando si fosse voluto rilevare come il nostro massimo organo giurisdizionale avesse rinunciato a rileggere nella prospettiva di lunga durata i dati normativi che avevano portato il legislatore di fine Ottocento a escludere le partecipanze dal novero degli usi civici, ad elevarle a persone giuridiche, a dotarle di autonomia regolamentare, a sottoporle, a suo tempo, alla vigilanza dell'autorità di governo, a confermare altresì le peculiarità salienti dell'istituto, vale a dire l'inalienabilità e l'indisponibilità.

Il più recente contributo di Lara Beltrami sulle partecipanze emiliane – uno dei tanti quaderni curati dal benemerito ed attivissimo Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettivi animato dal compianto Pietro Nervi presso l'Università di Trento – pur prezioso e corretto nella ricostruzione storica e nella prospettiva giuridica, nulla sembra togliere o aggiungere al travaglio fin qui documentato mettendo in luce la qualità di "proprietà corporativa" della partecipazione⁶⁵. Appare utile invece sottolineare, come l'Autrice opportunamente fa, come tale proprietà corporativa assuma tratti distintivi di volta in volta anche assai differenti sulla base dei singoli regolamenti approvati dai partecipanti.

Inutile, insomma, andare a cercare elementi qualificanti unitari? Forse che

⁶³ F. GALGANO, *Sulla natura giuridica delle Partecipanze agrarie emiliane*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 72.I, 1993, p. 182.

⁶⁴ *Ivi*, p. 189.

⁶⁵ L. BELTRAMI, *Origini, natura giuridica e ragioni di sopravvivenza delle partecipanze agrarie emiliane. Il caso della Partecipanza agraria di Cento*, Cedam, Padova, 2003.

non esiste 'la' partecipazione, ma tante partecipanze quante sono date sussistere – e resistere – nel nostro territorio, con le caratteristiche fondanti e strutturali che sono di volta in volta evidenziate dai singoli regolamenti? «Codesto solo oggi possiamo dirti, / ciò che non siamo, ciò che non vogliamo». I celeberrimi versi di Eugenio Montale forse illustrano meglio di ogni altra pagina di ricostruzione storica o giuridica il paradosso odierno: oggi possiamo dire che cosa le partecipanze non sono con maggiore sicurezza di quanto non si possa fare invece in termini positivi ed assertivi. Proviamo comunque a riassumere.

1) Le partecipanze non sono usi civici almeno per tre buoni motivi:

a) gli usi civici hanno origine nella consuetudine, mentre le partecipanze si costituiscono con atto legale, come concessioni *ad meliorandum* o come donazioni;

b) gli utenti degli usi civici non sono titolari delle terre, al contrario degli utenti delle partecipanze, che ne hanno appunto titolarità, anche se non esclusiva, in base ad atto di concessione;

c) gli usi civici hanno come oggetto il godimento di certi frutti spontanei delle terre, che può consistere anche nel diritto di pascolo, mentre le partecipanze assumono consistenza nelle opere (collettive e comuni) di miglioramento agrario e di bonifica, il rendimento delle quali è diviso tra i titolari mediante distribuzione.

2) Le partecipanze non sono diritti reali, in quanto il godimento dei beni da parte dei contitolari, anche quando abbia il carattere della perpetuità, non si pone in immediato rapporto con i beni medesimi, ma si configura come l'obbligo che i contitolari assumono nei confronti della comunità compartecipativa di conservare e migliorare i beni medesimi⁶⁶.

3) Le partecipanze non sono comunioni di beni, in quanto i comunisti, al contrario dei compartecipanti, hanno il controllo diretto della propria quota e possono chiedere la separazione in ogni momento.

4) Le partecipanze non sono società commerciali, in quanto manca l'atto di volontà costitutivo degli associandi e c'è qualcosa in più del mero scopo della divisione degli utili previsto dall'art. 2247. Il partecipante invece è tale perché

⁶⁶ È quanto molto opportunamente chiarito dalla Beltrami, quando afferma che, «anche laddove il diritto dei partecipanti venga attribuito con valore perpetuo, non assume in nessun caso il carattere di un diritto reale, non colloca cioè i singoli in rapporto immediato con i beni della collettività, ma è esclusivamente in correlazione col dovere della collettività stessa di conservare i / beni alla loro destinazione. Se ai singoli è assicurato il godimento dei beni, esso viene realizzato soltanto per mezzo dell'obbligazione che ha verso di loro la collettività» (*Origini*, cit., pp. 11-12). Mi sembra che tale impostazione sia confermata dalla considerazione che Pietro Perlingieri ha della proprietà comunitaria, incentrata non tanto sulla quota partecipativa, bensì «sulla qualifica di partecipante a quella comunità» (*Introduzione alla problematica della proprietà*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1970, p. 53).

ha un diritto originario, imprescrittibile, perpetuo, inalienabile, derivante dallo stato familiare; inoltre, la sua attività non è finalizzata alla divisione degli utili, ma comporta il diritto al godimento di una quota e dell'appezzamento di terreno che coltiva a proprie spese facendo propri i frutti.

5) Infine, le partecipanze non sono enti pubblici economici, in quanto, per usare le parole di Francesco Galgano, esse «non assumono la qualità di imprenditori, procurandosi i mezzi finanziari per lo svolgimento della loro attività con l'erogazione di contributi obbligatori e non con il prezzo dei servizi prestati»⁶⁷.

Dopo il quadro sin qui fornito in prospettiva storica, possiamo senz'altro considerare come una vera e propria rivoluzione la legge n. 168 del 20 novembre 2017, in base alla quale i domini collettivi, tutelati e valorizzati dalla Repubblica, sono riconosciuti come «ordinamento giuridico primario delle comunità originarie», «dotato di capacità di autonormazione» e «caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni». In quanto tali, i domini collettivi sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili, con ciò superando una volta per tutta i rischi, in passato sempre incombenti, della loro liquidazione. Inoltre, viene affermata la natura privatistica degli «enti esponenziali delle collettività titolari ... della proprietà collettiva», con ciò escludendo impropri interventi di enti pubblici.

Ma la circostanza che le partecipanze emiliane rientrano in pieno nel disposto della legge non sembra aver sgombrato del tutto il campo da ostacoli e dubbi. Restano difficoltà di coordinamento normativo, contraddizioni con le norme regionali, problemi di disomogenea attuazione, per non parlare del regime di inalienabilità messo in dubbio dalla sentenza della Consulta n. 119 del 2023.

Qui però si chiude il nostro contributo di carattere storico, lasciando ad altri, in questo stesso volume, il compito di descrivere e affrontare in termini più appropriati gli interrogativi ancora emergenti.

⁶⁷ GALGANO, *Sulla natura giuridica*, cit., p. 195.